



**REPUBBLICA ITALIANA**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**  
**LA CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA**  
**Sezione Controversie del Lavoro**

Composta dai signori magistrati:

dott. Stefano Brusati

Presidente

dott. Claudio Bisi

Consigliere

dott.ssa Maura Mancini

Consigliere rel.

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nella causa d'appello avverso la sentenza del Tribunale di Bologna emessa in data  
ottobre 2015, iscritta al del ruolo generale per l'anno 2016, promossa  
da

in persona del legale rappresentante *pro tempore*,  
rappresentata e difesa dall'avv. Carlo Antouetti del foro di Teramo giusta mandato in calce  
al ricorso ex art. 434 c.p.c.

**APPELLANTE PRINCIPALE – APPELLATA INCIDENTALE**  
**contro**

rappresentato e difeso dagli avv.ti Bruno Laudi, Francesca Stangherlin e Clelia Alleri del  
foro di Bologna giusta mandato a margine del ricorso ex art. 414 c.p.c.

**APPELLATO PRINCIPALE – APPELLANTE INCIDENTALE**  
Avente ad oggetto: risarcimento danni da infortunio sul lavoro, causa decisa all'udienza  
del giorno 1° marzo 2018, sulle

**CONCLUSIONI**

rassegnate dalle parti nei rispettivi atti di causa.

**SVOLGIMENTO DEL PROCESSO**

Il sig. ha convenuto innanzi al Tribunale di Bologna, in funzione di  
Giudice del lavoro, la S.r.l. perché ne fosse accertata la responsabilità nella  
causazione dell'infortunio occorsogli in data ottobre 2010 e perché conseguentemente

la convenuta fosse condannata a risarcirgli i danni sofferti nella misura di € 1.500.000,00 quanto al danno non patrimoniale e nella misura di € 1.500.000,00 quanto al danno patrimoniale. In particolare evidenziava il ricorrente che egli era stato assunto dalla convenuta in data 1 settembre 2008 come impiegato addetto alla vendita in biglietteria inquadrato nel quarto livello; che a seguito dell'entrata nel 2009 nella S.r.l. della convenuta, egli era stato addetto, oltre che al coordinamento, all'assistenza ed all'indirizzamento delle operazioni di interscambio passeggeri e movimento veicoli anche allo smistamento e spedizione della corrispondenza, della documentazione e di materiale vario che veniva trasportato con i pullman da e verso gli uffici delle società del Gruppo S.r.l.; che per l'espletamento di questa ultima mansione veniva utilizzato un carrello messo a disposizione dalla convenuta; che in data 10 ottobre 2010, mentre egli era addetto a tale incarico, l'elastico munito di gancio per il blocco dei pacchi sul carrello si era sganciato e lo aveva colpito all'occhio destro; che tale elastico era usurato e con i ganci ricurvi; che presso il Pronto Soccorso, ove egli era stato immediatamente trasportato, gli era stato diagnosticato *"trauma contusivo in occhio destro con ferita palpebrale superiore suturata in seta 6/0 a punti staccati. Il bulbo oculare presentava emoftalmo post traumatico con successiva evidenza di donesi iridea nel settore superiore con bolla di vitreo e sublussazione del cristallino"*; che in conseguenza dell'infortunio egli aveva subito una compromissione dell'integrità psicofisica nella misura dell'8% ed un'invalidità temporanea complessiva di 177 giorni; che la responsabilità in ordine alla causazione dell'infortunio era imputabile al datore di lavoro.

Si è costituita la convenuta S.r.l. che ha contestato la fondatezza della pretesa azionata dal ricorrente eccependo che l'infortunio era stato determinato da una condotta abnorme del lavoratore non avendo essa mai fornito il carrello utilizzato dal ricorrente per il trasporto dei pacchi e della corrispondenza.

E' stata espletata l'istruttoria testimoniale e con sentenza n. 792/15 il Tribunale di Bologna ha ritenuto: 1) che l'istruttoria testimoniale espletata avesse confermato la dinamica dell'infortunio descritta dal ricorrente e l'uso del carrello da parte dei dipendenti della resistente per il trasporto dei pacchi e della corrispondenza fino ai pullman; 2) che la condotta del datore di lavoro non fosse rispettosa delle prescrizioni di cui all'art. 2087 c.c. e che la condotta del lavoratore non potesse essere ritenuta imprevedibile o abnorme ed in ogni caso tale da integrare un'ipotesi di rischio elettivo; 3) che la responsabilità in ordine alla causazione dell'infortunio occorso al ricorrente fosse conseguentemente imputabile al datore di lavoro; 4) che il danno non patrimoniale subito dal lavoratore si era sostanziato in



una compromissione permanente dell'integrità psico-fisica nella misura del 7% ed in un periodo di inabilità temporanea al 75% di 20 giorni, al 50% di 25 giorni ed al 25% di 20 giorni; 5) che il danno patrimoniale subito dal lavoratore ammontava ad € 2.111; 6) che pertanto il danno complessivamente subito dal lavoratore doveva essere liquidato in € 2.111,00 da cui detrarre l'importo erogato dall'INAIL a titolo di indennizzo. Sulla base di tali considerazioni il Tribunale di Bologna ha condannato la S.r.l. a risarcire al sig.

il danno dallo stesso subito a causa dell'infortunio occorsogli in data 10 ottobre 2010 nella misura di € 2.111,00 quanto all'aspetto non patrimoniale e nella misura di € 2.111,00 quanto all'aspetto patrimoniale, oltre interessi legali nonché alla rifusione delle spese di lite.

Avverso detta decisione ha interposto appello la S.r.l. che ha lamentato: a) l'erronea valutazione delle risultanze istruttorie e la violazione e falsa applicazione degli artt. 2087 e 2043 c.c.; b) l'omessa considerazione del fatto che le conseguenze dannose dell'incidente erano state integralmente indennizzate dall'INAIL; c) l'erroneo regolamento delle spese di lite. La S.r.l. ha conseguentemente chiesto la restituzione delle somme versate in esecuzione della sentenza impugnata.

Si è costituito il sig. che ha resistito al gravame avversario ed a sua volta ha proposto appello incidentale avverso il capo di sentenza che aveva detratto dall'importo liquidato a titolo di risarcimento del danno anche le somme erogate dall'INAIL a titolo di indennità temporanea in ragione della natura patrimoniale di tale erogazione.

All'udienza del giorno 1° marzo 2018 la causa, all'esito della discussione orale dei Procuratori delle parti, era decisa come da separato dispositivo di cui era data lettura.

#### MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo di gravame l'appellante principale censura la sentenza n. 101/15 del Tribunale di Bologna lamentando l'erroneità della valutazione delle risultanze dell'istruttoria testimoniale espletata e della conseguente ricostruzione del fatto: la censura risulta infondata e deve essere respinta. In primo luogo si deve evidenziare che non risulta in contestazione fra le parti che fra i compiti affidati al sig. vi fosse anche quello di trasportare pacchi e corrispondenza da e fino ai pullman; con specifico riferimento alle modalità di avveramento dell'infortunio per cui è causa l'istruttoria espletata in primo grado ha confermato le allegazioni del sig. in particolare il teste ha riferito "Il giorno dell'infortunio io ero rimasto in ufficio per fare i biglietti, mentre il sig. si stava recando al capolinea con il carrello sul quale erano stati collocati 5 o 6 pacchi. Dopo



qualche minuto ho sentito bussare forte alla porta, ho aperto e mi sono trovato davanti il ~~figlio~~ che si copriva con la mano l'occhio e con il volto grondante di sangue"; il teste ~~figlio~~ ha riferito "ero presente il giorno dell'infortunio al quale ho assistito. L'evento si è verificato perché la cinghia con la quale erano trattenuti i pacchi, che ~~Redi~~ stava trasportando sul carrello, si è sganciata e lo ha colpito all'occhio" e "Il giorno dell'infortunio sul carrello erano stati caricati più di due o tre pacchi, che erano anche pesantini. Infatti, prendendoli dal carrello per caricarli sul pullman, i pacchi pesavano". L'istruttoria testimoniale ha altresì confermato l'allegazione del sig. ~~figlio~~ secondo la quale, per l'espletamento della mansioni di trasporto dei pacchi e della corrispondenza ai pullman era abitualmente utilizzato un carrello dotato di un elastico con ganci lasciato a disposizione dei lavoratori dal datore di lavoro: infatti il teste ~~figlio~~ sul punto ha riferito "per lo svolgimento delle mansioni di scambio delle buste e dei pacchi avevamo a disposizione un piccolo carrello, che utilizzavamo quando si trattava di movimentare più di un pacco. Trattasi del carrello fotografato sub 6 di parte ricorrente. Il carrello era presente presso i nostri uffici fin da prima che arrivasse la ~~figlio~~. Fra altresì dotato della cinghia che si può vedere dalle fotografie. Anche la cinghia era già presente."; la teste ~~figlio~~ ha dichiarato "era abbastanza frequente la consegna di piccoli pacchi o di buste. Alcuni pacchi erano piccoli, altri erano più grandi e pesavano qualche chilo. I pacchi e le buste erano portati al marciapiede dove si trovava l'autobus dagli impiegati. Quando riuscivamo li portavamo a mano; se erano molti utilizzavamo un carrellino. Nelle foto che mi vengono esibite (doc. 6 di parte ricorrente) riconosco il carrello che utilizzavamo e la cinghia a corredo. Il carrello era presente in ufficio dalla vecchia gestione ed io ho sempre avuto modo di vederlo" "Preciso che anche io ho utilizzato, al pari degli altri miei colleghi, il carrellino anche perché il percorso fino al marciapiede non è breve. In qualche occasione ho utilizzato la cinghia per legare i pacchi"; il teste ~~figlio~~ ha precisato anche "Anche altre volte ho visto il ~~figlio~~ che trasportava le buste o i pacchi spesso utilizzando il carrello". La valutazione integrata delle circostanze sopra emarginate induce a ritenere positivamente acquisita – come d'altronde già evidenziato dal Giudice di primo grado – la prova in ordine al fatto che l'infortunio si è verificato mentre il sig. Redi prestava la propria attività lavorativa a causa del cedimento della cinghia utilizzata per bloccare i pacchi posizionati sul carrello impiegato per il trasporto dei pacchi e della corrispondenza ai pullman con la conseguenza che, a fronte di tale prova positiva, incombeva sul datore di lavoro l'onere di provare di aver adottato tutte le cautele idonee ad evitare il danno. Sotto questo profilo a nulla rileva allegazione di parte appellante



principale secondo la quale essa non era a conoscenza dell'uso del carrello da parte degli addetti per il trasporto dei pacchi e della corrispondenza dagli uffici ai pullman: invero la dichiarazione in tal senso resa dal teste [...] (dipendente della [...] S.r.l. con mansioni di Direttore Commerciale) è stata contraddetta dalla dichiarazione del teste [...] che ha riferito "Il sig. [...] della direzione (che) veniva in biglietteria almeno una volta a settimana. Il [...] era a conoscenza del carrello e del suo utilizzo. Non ci ha mai detto di non utilizzarlo" con la conseguenza che, tenuto conto del fatto che non risultano positivamente acquisiti elementi oggettivi che inducano a ritenere inattendibile sia in generale (stante la concordanza di quanto dichiarato dal teste [...] con quanto dichiarato dai testi [...] in ordine alle modalità di avveramento dell'infortunio ed in ordine alla prassi in uso dell'utilizzo del carrellino per lo spostamento di pacchi e corrispondenza) che sul punto specifico, si deve ritenere che l'incertezza probatoria si riverberi in danno dell'appellante principale sulla quale gravava il relativo onere probatorio. Alla luce delle considerazioni che precedono la condotta tenuta dal sig. [...] non può in alcun modo essere qualificata come anormale, imprevedibile, non prevenibile e rientrante nel concetto di "rischio elettivo": è risultato positivamente, infatti, che l'infortunio si è verificato mentre il lavoratore espletava l'attività lavorativa assegnatagli dal datore di lavoro, utilizzando uno strumento disponibile nei locali del datore di lavoro, di cui non era stato espressamente vietato l'uso e che, anzi, veniva generalmente utilizzato da tutti gli addetti che svolgevano la medesima operazione lavorativa che stava espletando il sig. [...] al momento dell'infortunio anche in considerazione del volume e del peso dei pacchi che dovevano essere trasportati (circostanza che ne rende l'uso tanto più prevedibile da parte del datore di lavoro e prevenibile mediante specifiche disposizioni di divieto o mediante la fornitura di strumento idoneo ad assicurare la sicurezza degli utilizzatori).

Con il secondo di motivo di gravame l'appellante principale censura la sentenza [...] /15 del Tribunale di Bologna per non aver considerato il fatto che le conseguenze dannose dell'incidente erano state integralmente indennizzate dall'INAIL: anche tale critica deve essere disattesa. Il Giudice di legittimità ha, infatti definitivamente chiarito che *"le somme eventualmente versate dall'Inail a titolo di indennizzo ex art. 13 del d.lgs. n. 38 del 2000 non possono considerarsi integralmente soddisfattive del diritto al risarcimento del danno biologico in capo al soggetto infortunato o ammalato, sicché, a fronte di una domanda del lavoratore che chieda al datore di lavoro il risarcimento dei danni connessi all'espletamento dell'attività lavorativa (nella specie, per*



demansionamento), il giudice adito, una volta accertato l'inadempimento, dovrà verificare se, in relazione all'evento lesivo, ricorrano le condizioni soggettive ed oggettive per la tutela obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali stabilite dal d.P.R. n. 1124 del 1965, ed in tal caso, potrà procedere, anche di ufficio, alla verifica dell'applicabilità dell'art. 10 del decreto citato, ossia all'individuazione dei danni richiesti che non siano riconducibili alla copertura assicurativa (cd. "danni complementari"), da risarcire secondo le comuni regole della responsabilità civile; ove siano dedotte in fatto dal lavoratore anche circostanze integranti gli estremi di un reato perseguibile di ufficio, potrà pervenire alla determinazione dell'eventuale danno differenziale, valutando il complessivo valore monetario del danno civilistico secondo i criteri comuni, con le indispensabili personalizzazioni, dal quale detrarre quanto indennizzabile dall'Inail, in base ai parametri legali, in relazione alle medesime componenti del danno, distinguendo, altresì, tra danno patrimoniale e danno non patrimoniale, ed a tale ultimo accertamento procederà pure dove non sia specificata la superiorità del danno civilistico in confronto all'indennizzo, ed anche se l'Istituto non abbia in concreto provveduto all'indennizzo stesso" (cfr. recentemente per tutte Cass. 9166/17): l'applicazione del suesposto principio di diritto alla presente fattispecie impone di ritenere pienamente ed esclusivamente risarcibile dal datore di lavoro il danno differenziale corrispondente alla differenza fra l'importo già erogato dall'INAIL a titolo di indennizzo e quanto effettivamente dovuto dal datore di lavoro a titolo di risarcimento del danno civilistico in ragione del rilievo penalistico della violazione dell'art. 2087 c.c. e della normativa antinfortunistica.

Dalle considerazioni che precedono in ordine all'infondatezza dei primi due motivi di gravame articolati da parte appellante discende che anche il terzo motivo deve essere respinto in ragione dell'integrale soccombenza dell'appellante principale.

Si deve, a questo punto, esaminare il motivo di gravame incidentale sollevato dal sig. Redi con riguardo al capo di sentenza che, nel liquidare il danno risarcibile dal datore di lavoro, ha detratto dall'importo dovutogli anche le somme erogategli dall'INAIL a titolo di indennità temporanea: la censura risulta fondata e merita accoglimento nei termini di seguito esplicitati. Si deve, infatti evidenziare che l'indennizzo erogato dall'INAIL ai sensi dell'art. 13 del d.lgs. n. 38 del 2000 copre, secondo quanto previsto dall'art. 66, comma 1, n. 2, D.P.R. 1124/65, solo il danno biologico relativo all'invalidità permanente e non quello temporaneo (cfr. da ultimo Cass. 4972/18), mentre l'indennità per l'invalidità lavorativa temporanea ha natura esclusivamente patrimoniale andando a compensare il lavoratore della perdita della retribuzione conseguente all'impossibilità di rendere la propria





prestazione lavorativa in conseguenza dell'infortunio sul lavoro subito (cfr. Cass. 17407/16; sulla surroga del datore di lavoro che ha anticipato l'indennità per l'inabilità lavorativa temporanea cfr. anche Cass. 27827/09, Cass. 22057/04). Ne discende che dell'importo erogato a tale titolo dall'INAIL al lavoratore non si deve tenere conto nella liquidazione del danno risarcibile dal datore di lavoro; ne discende ulteriormente che il risarcimento del danno differenziale non patrimoniale deve essere liquidato nella misura di € 1.569,11 (pari ad € 17.000,00 per il 7% di danno biologico permanente - € 5.000,00 pari all'indennizzo ex art. 13 d.lgs. 38/00 = € 9.418,00 + danno biologico da inabilità temporanea totale € 6.000,00 + danno biologico da invalidità temporanea parziale al 75% per giorni 20 € 1.800,00 + danno biologico da invalidità temporanea parziale al 50% per giorni 25 € 1.200,00 + danno biologico da invalidità temporanea parziale al 25% per giorni 25 € 750,00 = € 19.468,00), mentre resta ferma la statuizione in ordine al risarcimento del danno patrimoniale differenziale nella misura di € 1.569,11.

Dalle considerazioni che precedono discende che l'appello principale deve essere respinto e che in accoglimento dell'appello incidentale ed in parziale riforma della sentenza n. 792/15 del Tribunale di Bologna la S.r.l. deve essere condannata a corrispondere al sig. la somma di € a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale e la somma di € a titolo di risarcimento del danno patrimoniale. Sulle somme così determinate sono dovuti la rivalutazione monetaria e gli interessi legali sulle somme via via rivalutate sulla base di quanto previsto dall'art. 429, terzo comma, c.p.c. dal ottobre 2015 (individuata dalla sentenza di primo grado non censurata sul punto) al saldo effettivo.

Residua la pronuncia in ordine alle spese di lite del grado che, secondo la regola generale (art. 91 c.p.c.), restano integralmente a carico dell'appellante soccombente e che, avuto riguardo all'oggetto del giudizio, alle attività processuali espletate ed al valore della causa, sono liquidate in complessivi € oltre rimborso spese generali, IVA (se dovuta) e CNPA secondo quanto previsto dal D.M. 55/14 come modificato dal D.M. 37/18 ed applicazione della facoltà di riduzione del compenso alla luce del disposto dell'art. 4 comma 1 del D.M. 55/14 come modificato dal D.M. 37/18 in ragione delle condizioni soggettive delle parti.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1 *quater*, D.P.R. 115/02 nel testo modificato dalla L. 228/12 dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante principale di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello.



## P.Q.M.

La Corte, ogni contraria istanza disattesa e respinta, definitivamente decidendo,

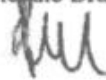
1. Respinge l'appello principale avverso la sentenza n. 752/15 del Tribunale di Bologna;
2. In accoglimento dell'appello incidentale ed in parziale riforma della sentenza n. 792/15 del Tribunale di Bologna condanna ... S.r.l. a corrispondere al sig. ... la somma di € ... a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale e la somma di € 1.569,11 a titolo di danno patrimoniale oltre accessori di legge dal dovuto al saldo;
3. Condanna ... S.r.l. a rifondere al sig. ... le spese di lite del grado liquidate in complessivi € 3.000,00 oltre rimborso spese generali, IVA (se dovuta) e CNPA;
4. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 *quater*, D.P.R. 115/02 nel testo modificato dalla l. 228/12 dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte appellante principale di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello.

Bologna, 1° marzo 2018

IL PRESIDENTE  
(dott. Stefano Brusati)

IL CONSIGLIERE ESTENSORE

...



(Depositata in minuta in data 29 maggio 2018)